

## 6.4. I contributi per l'accessibilità al posto di lavoro



L'art. 11 della legge provinciale 30.06.1983, n. 20, "Nuove provvidenze in favore dei soggetti portatori di handicaps" e successive modifiche, prevede interventi d'appoggio per l'inserimento e per il mantenimento dei soggetti portatori di handicap nel mondo del lavoro, tra i quali adattamenti specifici delle postazioni di lavoro.

Per favorire l'inserimento dei soggetti con disabilità nel mondo del lavoro la Giunta provinciale delibera le

seguenti provvidenze:

- un contributo per la creazione di posti di lavoro, particolarmente attrezzati, per un'effettiva valorizzazione delle possibilità lavorative della persona disabile che dia affidamento di continuità lavorativa, nonché per il superamento delle barriere architettoniche;
- un contributo per l'acquisto o l'adattamento delle attrezzature necessarie in relazione allo specifico handicap del lavoratore. Il contributo viene concesso solo per il maggior costo documentabile dell'attrezzatura speciale o dell'adattamento delle attrezzature.

Informazioni si possono ottenere sia dal datore di lavoro, sia nei Centri di Mediazione al lavoro (i cosiddetti "Uffici del lavoro", p.es. a Bolzano, via Leonardo-da-Vinci 7, tel. 0471-412776) o presso cooperativa sociale independent L.